

# A.S.D. BA JI SHEN QUAN HUI

## STATUTO

- 1 L'Associazione Sportiva Dilettantistica BA JI SHEN QUAN HUI, da qui in avanti detta Associazione, è stata costituita con atto notarile in data 24/07/2002, senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica, intende contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport in generale con particolare riguardo alla disciplina delle "arti marziali". L'Associazione potrà svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, organizzare manifestazioni e competizioni relative, svolgere attività didattiche; nonché attività di svago nei locali del Club; potrà allestire, gestire o dare in gestione i locali posseduti, offrendo ai propri associati la possibilità di praticare sport, con tutti i relativi servizi. Potrà partecipare od associarsi ad altri enti con oggetto affine od analogo.
- 2 La sede dell'Associazione è fissata in via S. Anna, 11 – 20020 Solaro (MI).
- 3 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, italiane o straniere, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4 Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione.
- 5 I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta o telefonica diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ogni qualvolta che il Consiglio lo riterrà opportuno ed almeno una volta l'anno entro il 31 marzo. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno 1/10 dei soci ex art. 20 C.C.
- 6 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, i quali possono farsi rappresentare da altri soci e con un massimo di tre per socio, con delega scritta. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
- 7 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Le deliberazioni pertanto sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- 8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in mancanza dal Vice Presidente. Al Presidente spetta constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento.
- 9 Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 secondo la determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, per la durata di anni 3. Nell'ipotesi di cessazione della carica di amministratore si provvede alla sua sostituzione per cooptazione l'amministratore così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea la quale provvederà a nuova nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario che funge anche da Cassiere. Al Consiglio di Amministrazione compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.
- 11 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie, ed ha l'uso della firma sociale; egli può conferire sia a soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
- 12 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.
- 13 Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.
- 14 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e Segretario.

- 15 Il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività della associazione.
- 16 Il Consiglio di amministrazione redige il rendiconto economico-finanziario alla chiusura dell'esercizio il 31/12 di ogni anno e lo sottopone alla delibera dell'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.
- 17 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio esclusivamente a fini sportivi.
- 18 Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due così nominati o, in caso di disaccordo dal Sindaco del comune di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
- 19 Dal 19/09/2009 con delibera dell'assemblea generale dei soci, L'associazione si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN).
- 20 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.